



Roma, 15 luglio 1999

CIRCOLARE N. 106/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ADR - VEICOLI PER TRASPORTO IN COLLI O ALLA RINFUSA - CIRCOLARE MIN.TRASPORTI N.B58 DEL 18.6.1999.

Nel trasporto alla rinfusa o in colli di merci pericolose infiammabili, tossiche e corrosive (specificatamente le classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9) non e' piu' necessario sottoporre i relativi veicoli a collaudo presso gli uffici periferici della MCTC per la conseguente autorizzazione sulla carta di circolazione.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti, nella circolare indicata in oggetto, con la quale ha finalmente preso atto che per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa l'ADR stabilisce solo quelle che devono essere le norme di comportamento e le dotazioni mobili del veicolo (es. divieto di trasporto in comune, obblighi del possesso di pannelli, di estintori, e dell'equipaggiamento di base del veicolo, ecc.), senza prevedere la necessita' di classificare il veicolo in base a determinate caratteristiche tecniche.

D'ora in poi, pertanto, compete al vettore la verifica dell'idoneita' del veicolo, della presenza delle dotazioni di sicurezza nonche' delle condizioni di trasporto. Per questo motivo, nella circolare in commento e' inoltre allegata una tabella che riporta e sintetizza, in funzione della classe, dell'ordinale della merce trasportata e della modalita' di trasporto prescelta, i requisiti richiesti per la carrozzeria e le condizioni di trasporto.

La verifica preventiva di idoneita', con la relativa annotazione sulla carta di circolazione, resta ferma invece per i veicoli che trasportano esplosivi e radioattivi (ad esclusione dei trattori stradali trainanti semirimorchi e semirimorchi-cisterna che contengano i suddetti materiali).

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

**MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UGM N.B58**

Roma, 18.6.1999

OGGETTO: Veicoli per il trasporto di materie pericolose in colli o alla rinfusa.

Il trasporto di merci pericolose in colli ed alla rinfusa e' soggetto a regolamentazione stabilita dall'accordo ADR, che prevede che esso venga esercitato con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di trasporto specifiche per ciascuna classe e ordinale.

Con circolare DG n. 160 del 12.12.1996 e' stato stabilito che per effettuare tali tipi di trasporti il veicolo debba essere sottoposto a visita e prova e, conseguentemente, sulla carta di circolazione debba essere riportata apposita annotazione.

Tale annotazione consegue ai seguenti accertamenti:

- tipo di carrozzeria richiesta dall'ADR (chiusa (furgone), aperta (cassone) o coperta (cassone con telone));
- attrezzature di sicurezza.

Di norma sulla carta di circolazione vengono riportate le seguenti annotazioni:

- le merci pericolose trasportabili, individuate mediante la classe e l'ordinale;
- i divieti di trasporto in comune;
- la possibilita' di trasportare contemporaneamente anche materie non pericolose;
- le condizioni di' trasporto specifiche di alcune classi ed ordinali;

- le dotazioni particolari di sicurezza, ove previste, quali ad esempio teloni ignifughi, ecc..

In definitiva vengono riportate sulla carta di circolazione tutta una serie di prescrizioni, stabilite dall'ADR, che non riguardano caratteristiche costruttive del veicolo, ma che si riferiscono a norme di comportamento.

Non si tratta pertanto di classificare un veicolo in base a determinate caratteristiche tecniche (tale classificazione e' prevista soltanto per alcune categorie di esplosivi e per trasporti in cisterne: EX/II, EX/III, FL, OX ed AT), ma semplicemente di richiamare sulla carta di circolazione norme comportamentali ed elenchi di dotazioni mobili. Tali dotazioni, di cui il veicolo viene equipaggiato in base al tipo di trasporto, vengono peraltro rimosse quando non piu' necessarie.

Si ritiene pertanto che, per i trasporti di merci pericolose in colli od alla rinfusa, non sia piu' necessaria la visita e prova di collaudo del veicolo e la conseguente annotazione sulla carta di circolazione delle materie trasportabili. Tale disposizione risulta inoltre in accordo con le prescrizioni dell'ADR, il quale nulla esprime al riguardo.

Trattandosi, come sopra detto, di norme di comportamento, il rispetto delle stesse ricade sotto la esclusiva responsabilita' del vettore, cui compete la verifica dell'idoneita' del veicolo, della presenza delle dotazioni di sicurezza, nonche' delle altre condizioni di trasporto.

Per quanto sopra precede, si dispone che, a parziale modifica del contenuto del punto 3.2.2 della II parte dell'allegato alla circolare D.G. n.160 del 12.12.1996, nel caso di trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non e' piu' necessario sottoporre i relativi veicoli al collaudo presso gli uffici periferici della Motorizzazione per la conseguente annotazione sulla carta di circolazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le prescrizioni tecniche previste dall'ADR per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa sono riportate ai marginali 10 100 / 10 120, 10 204, 10 221, 10 240, 10 260, nonche' nelle norme particolari relative alle singole classi dai marginali XX 105, XX 200 / XX 299. In allegato alla presente circolare viene fornita una tabella, che riporta e sintetizza le prescrizioni dei marginali sopra richiamati, e che, sulla base della classe e dell'ordinale delle materie che si intendono trasportare, nonche' sulla base della modalita' di trasporto prescelta, indica i requisiti richiesti per la carrozzeria e le condizioni di trasporto.

Le disposizioni del citato punto 3.2.2 della circolare D.G. n.160/96 continuano invece a sussistere integralmente per i veicoli che trasportano merci delle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi); per tali veicoli continuera' ad essere necessaria l'effettuazione delle verifiche e prove tese ad accertare l'idoneita', con la relativa annotazione sulle carte di circolazione, senza nessuna variazione rispetto alle preesistenti procedure. La verifica preventiva di idoneita' e la relativa annotazione sulla carta di circolazione, a modifica di quanto disposto al punto 6.1 della circolare DG n.162 del 16.12.1996, viene abolita anche per i trattori stradali che trainano semirimorchi trasportanti materie della classe 7 e della classe 1; si ribadisce inoltre che la verifica di idoneita' con la relativa annotazione non e' parimenti richiesta per i trattori anche se trainanti semirimorchi cisterna (o container-cisterna).

In coerenza con quanto disposto con la presente circolare, si ritiene inoltre necessaria una parziale modifica della circolare n.B83 del 22 settembre 1998:

- e' eliminato il secondo capoverso del punto 10.1;
- nei certificati integrativi degli schemi 1 e 2 e' depennata la porzione di testo da: "CARATTERISTICHE PARTICOLARI. . ." a " . . . MERCI NON PERICOLOSE".

Si ritiene infine utile precisare che, per quanto riguarda le disposizioni dell'appendice B2 dell'ADR e di cui alla circolare n. 54/97, nulla e' per il momento innovato, sia per quanto riguarda il rilascio dell'approvazione in unico esemplare, che per quanto riguarda l'omologazione del tipo di veicolo.

*IL DIRETTORE DELLA UNITA'DI GESTIONE
F.to (Dott.Ing. Tullio D'ULISSE)*